

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI COLDRERIO</p> |
|--|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Basi legali | <p>Art. 1 Basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.</p> |
| Oggetto e scopo | <p>Art. 2</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Coldrerio, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia. |
| Utilizzazione e principi | <p>Art. 3 Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto del principio di proporzionalità e di finalità.</p> |
| Responsabilità | <p>Art. 4 Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.</p> |
| informazione ai pubblici | <p>Art. 5 Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.</p> |
| Registrazione | <p>Art. 6</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 5 giorni.2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 7. |
| Trasmissione dei dati a terzi | <p>Art. 7</p> <ol style="list-style-type: none">1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il comune di Coldrerio, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. |

- Protezione dei dati**
- Art. 8**
1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
 2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
- Entrata in vigore**
- Art. 9**
- Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio Comunale il 2 maggio 2007

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Luigi Moro

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi

Approvato dal Consiglio di Stato, Sezione Enti Locali, 12 luglio 2007 (81 RE 9764)